

1° SETTORE - Affari Generali e Politiche Sociali

CONVENZIONE

Per l'affidamento dell'incarico di medico competente per l'esercizio dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. - CIG: Z6C2B8F18E

L'anno	duemila	il giorno	. il giorno							
	,in Milazzo (Me), nel Palazzo Municipale sito in Via Crispi.									
	TRA									
da un	da una parte:									
1.	Dott.ssa And	reina MAZZU',	nata	a Messina	il	12/10/1969,	codice	fiscale		
		52F158P, Segretari		,			•	Ū		
	dal Datore di Lavoro con nota prot. 72890 del 22/11/2019 e accettata nella medesima data,									
	•	la qualifica press		•						
	1 / 1	e interviene in que	r	ŕ	•					
		lazzo (Me), codice		-		26540839, che	nel cont	esto del		
	presente atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";									
1 111	1.									
dall'a	ıltra parte:									
2.	Dott			na	to a .			(),		
	il		residente a					(),		
in via						n				
	codice fiscale.									
	iscritto all'Albo	dell'Ordine dei M	edici dell	a Provincia	di			al		

n	dai	,	iscritto	nell'elenco	aei	Medici
competenti istituito p	oresso il Ministero del La	avoro e delle	Poilitich	e Sociali al n		
dal mese di		dell'anno				
Partita IVA						,
con sede professional	le in via					
cap	., in esecuzione della det	terminazione	dirigenzi	ale n		
del	, viene st	ipulato quant	to segue:			

PREMESSO

- Che attraverso la presente Convenzione l'Amministrazione intende assicurarsi lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria del personale dipendente, nonché delle altre attività contemplate dal Dlgs. 81/2008 s.m.i.;
- Che il Professionista dichiara di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo con i dipendenti dell'Amministrazione in quiescenza da meno di tre anni (art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001);
- Che, con la sottoscrizione per accettazione della presente Convenzione, il Medico Competente esprime la propria immediata disponibilità ad assicurare al Comune di Milazzo, le attività connesse alle proprie attribuzioni ed espletate ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. b) del Dlgs. 81/2008 s.m.i. senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente;
- Che l'ufficio contratti, in fase istruttoria, ha verificato, mediante redazione di apposita check-list, la presenza della documentazione di gara e delle certificazioni ai fini della stipula del contratto;

PREMESSO QUANTO SOPRA

Le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto appresso, in unico contesto con la superiore narrativa, dichiarando di aver preso visione del "Codice di Comportamento" vigente e che per essi non sussiste il conflitto di interessi di cui alla legge 06.11.2012, n.190.

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La presente Convenzione ha ad oggetto le attività connesse al ruolo di Medico Competente così come previste dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.). Il numero di CIG relativo al presente contratto è : Z6C2B8F18E

Art. 3- Attribuzioni del Medico Competente

Il Medico Competente si impegna ad effettuare nei confronti di tutto il personale in servizio presso il Comune di Milazzo la sorveglianza sanitaria, a dare attuazione alle disposizioni di legge vigenti in materia ed a tutti gli adempimenti di competenza previsti nel D.Lgs.81/2008 e s.m.i. con specifico riferimento agli obblighi previsti dagli artt. 25 e 29, comma 1 ed alle prescrizioni di cui alla sezione V del medesimo Decreto:

In via indicativa e non esaustiva e secondo le modalità previste, sarà sua cura:

- la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, nei casi prescritti dalla vigente normativa, comprendente sia gli accertamenti preliminari, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni e la loro idoneità alla mansione specifica, che i successivi controlli periodici e le verifiche di idoneità nei cambi mansione;
- la collaborazione con il Datore di Lavoro per la valutazione dei rischi e la predisposizione delle modalità attuative delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l'effettuazione delle visite mediche preventive in fase preassuntiva, ivi compresi eventuali Cantieri di Lavoro;
- la visita degli ambienti di lavoro, congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale, secondo la periodicità di legge, al fine delle valutazioni e dei pareri di sua competenza;
- la redazione di una relazione annuale sull'andamento generale della sorveglianza sanitaria, da consegnare al Datore di lavoro;
- la collaborazione all'attività di formazione ed informazione di cui al titolo I, capo III, sezione IV del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- l'informazione per iscritto al Datore di lavoro ed al lavoratore su ogni giudizio di inidoneità espresso, parziale o temporaneo;
- l'effettuazione delle visite mediche eventualmente richiesta dal lavoratore in relazione ai rischi professionali;
- l'elaborazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria nei confronti del rischio rappresentato dal fumo passivo;
- l'istituzione ed aggiornamento, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore, sottoposto a sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria presso l'Ente con salvaguardia del segreto professionale;
- la fornitura al lavoratore delle informazioni sui risultati della visita medica e degli
 accertamenti sanitari cui lo stesso è stato sottoposto ed il rilascio al medesimo, dietro
 sua richiesta, di copia della documentazione sanitaria;
- coadiuvare l'Amministrazione per qualsiasi altra evenienza che si dovesse verificare, quali, a titolo esemplificativo, convocazioni o controlli da parte di Enti od Autorità preposte;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 45 del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- tenere i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto stabilito dall'art. 40 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Art. 4 - Aspetti organizzativi

Il Medico Competente svolgerà la propria attività, nei giorni e nelle ore che saranno concordati con l'ufficio personale, presso le sedi comunali qui di seguito elencate:

- Palazzo Municipale, Via Francesco Crispi sede centrale;
- Comando Polizia Locale, Via San Paolino (ex scuola Zirilli);
- Asilo nido comunale "Giuseppina Marinaz Rizzo" San Pietro.

Il suddetto elenco non è da intendersi esaustivo in quanto soggetto ad eventuale variabilità delle esigenze dell'Ente.

Art. 5 – Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto al Professionista di cedere, in tutto o in parte, le attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 6 – Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e avrà durata di anni 1 (uno).

Art. 7 – Oneri

Sono a carico del professionista gli oneri relativi alla copertura assicurativa per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista, a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e dichiara il numero di conto ed i soggetti che su di esso operano.

Il Professionista si impegna a comunicare al Comune, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione immediata del contratto.

Il Professionista, infine, assume l'obbligo di osservare, in caso di cessione di crediti derivanti dal presente contratto, la procedura di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.

Art. 9 – Corrispettivo

Il corrispettivo sarà erogato, a cura dell'ufficio competente, dietro presentazione di regolari fatture da presentarsi in tre rate quadrimestrali.

Alle fatture dovrà essere allegato il prospetto delle attività/visite svolte, l'indicazione delle giornate di visita ed il numero dei dipendenti sottoposti a visita per ciascuna giornata.

Ciascun pagamento comporterà il preventivo accertamento delle prestazioni svolte, della regolarità delle stesse, nonché della regolarità contributiva risultante dal DURC.

Nelle fatture dovrà essere indicato il numero di CIG relativo al presente contratto, il codice IPA: PBOJPF e gli estremi del provvedimento di aggiudicazione.

Il Comune provvederà alla liquidazione del dovuto entro 60 gg. (sessanta) dalla data di ricevimento delle fatture, a mezzo bonifico sul c/c dedicato, indicato dal professionista.

Art. 10 – Risoluzione

In caso di inadempimento degli obblighi nascenti dalla presente Convenzione, il Comune provvederà a costituire in mora il Professionista a mezzo pec, concedendo un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione per porre rimedio al contestato inadempimento, con l'espressa avvertenza che, in caso di perdurante inadempienza e mancata rimozione degli effetti pregiudizievoli di essa, la presente Convenzione dovrà intendersi risolta, fermo restando il risarcimento di ogni danno e spesa.

Art. 11 - Riservatezza delle informazioni

Il Professionista si impegna, pena la risoluzione della presente Convenzione e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti, a non rivelare a terzi alcuna informazione acquisita a seguito dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione medesima, salva esplicita autorizzazione.

Art. 12 – Incompatibilità

Il Professionista dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, l'insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, con particolare riguardo agli articoli 20 e 21. Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, il presente atto, contenente le dichiarazioni rese, sarà pubblicato sul sito Web della Pubblica Amministrazione, unitamente al curriculum Vitae nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 13 - Obblighi derivanti dai codici di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1, comma 3, del Codice integrativo di comportamento del Comune di Milazzo approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 118/2014, il Professionista e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili. In caso di violazione di taluno degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, accertatane, da parte dell'amministrazione appaltante, la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia di rapporto instaurato, verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla contestazione della violazione, per la presentazione di eventuali giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine o nel caso di giustificazioni ritenute non idonee, si procederà alla risoluzione del rapporto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 14 – Assicurazione

Art. 15 – Controversie

Le parti concordano che qualsivoglia controversia scaturente dalla presente Convenzione sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Barcellona Pozzo di Gotto.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Il Comune, come sopra costituito e rappresentato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679, informa il Professionista che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, e da esso conseguenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali, regionali e nazionali in materia.

Fermo quanto sopra previsto, il Medico competente esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse all'esecuzione del presente servizio.

Art.	17 -	- Domicilio
------	------	-------------

A pres		•			•			Professionista		domicilio
Ar	t. 18 -]	Norm	e di rinvi	io						
Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme del codice civile ed a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.										
IL	MEDI(CO CO	ОМРЕТЕ	NTE:	Dr					

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE: